

#### Consiglio regionale della Calabria

Proposta di legge recante: "Modifiche alla LEGGE REGIONALE N. 28 del 11 luglio 1986 (Ricezione turistica all'aria aperta), di iniziativa dei Consiglieri Antonello Talerico, Giuseppe Neri, Ferdinando Laghi, Luciana De francesco, Antonio Lo Schiavo e Katya Gentile.

#### **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il settore della ricettività turistica all'aria aperta si è caratterizzato negli anni per una crescita dinamica sia della domanda che del fatturato, anche in considerazione della varietà e qualità dei servizi proposti, così come si sono affermati nuovi modelli di sviluppo e forme innovative di offerta.

Questa evoluzione generale evidenzia la crescente importanza che il settore sta assumendo con conseguenti ricadute sul territorio e benefici per le attività produttive.

Difatti, un impianto legislativo ben costruito non è solo una norma di settore, ma anche un potente strumento di sviluppo.

L'attuale disciplina normativa è contenuta nella legge regionale n. 28 del 1986 "Ricezione turistica all'aria aperta", risalente ad oltre 38 anni fa e, pertanto, non ancora uniformata alle evoluzioni normative nazionali, né sotto il profilo della semplificazione amministrativa, né contemplando le attuali tendenze del mercato e le specifiche caratteristiche delle imprese.

Basti considerare che la normativa richiamata nell'attuale legge Regionale è stata abrogata ed attualmente la disciplina nazionale di riferimento è contenuta nel D.Lgs 23 maggio 2011, n. 79.

Tanto premesso, è evidente che una normativa di settore adeguata risponde non solo alle esigenze di mercato, ma soprattutto è in linea con gli impianti normativi nazionali in tema di turismo, edilizia e ambiente.

Difatti, l'assenza di uno strumento normativo ha di fatto costituito un profondo *gap* competitivo e qualitativo per le imprese operanti sul territorio, rispetto alle altre imprese del comparto operanti in altre regioni d'Italia.

In questi ultimi anni questa condizione si è ulteriormente aggravata, atteso che l'inadeguatezza della Legge Regionale del 1986, non solo limita fortemente ogni modalità di sviluppo del settore rendendolo il fanalino di coda dell'intera nazione, ma rischia di compromettere l'operatività e la gestione delle imprese, rendendole esposte a difformità normative ed amministrative con possibili effetti sanzionatori, ivi compresa la chiusura delle stesse.

In particolare, in tema di urbanistica, edilizia ed ambiente, la mancata correlazione tra la norma regionale e quanto previsto dal testo unico dell'edilizia, rischia di generare il collasso di un intero comparto turistico.

Infatti, l'art.3 c. 1, lett. e5) del Testo unico dell'edilizia permette l'installazione come edilizia libera delle tende e delle unità abitative mobili nelle strutture turistico ricettive all'aria aperta in linea con la relativa normativa regionale: tuttavia la totale assenza di tali riferimenti nella legge REGIONALE N. 28 del 11 luglio 1986 rende inapplicabili queste disposizioni, ponendo le imprese in una condizione di "estremo rischio sanzionatorio e di chiusura delle attività".

Occorre anche evidenziare che in una logica di riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive, non vi è neanche la possibilità di partecipazione alle politiche di sviluppo ed incentivazione previste dal PNRR, in quanto la mancata regolamentazione regionale non permette alle imprese di partecipare ai bandi per le agevolazioni previste, in particolar modo per l'accesso ad agevolazioni e finanziamenti relativi alle ristrutturazioni e riqualificazioni, la dotazione di nuovi mezzi mobili di pernottamento, le procedure di abbattimento delle barriere architettoniche e le attività di efficientamento energetico.

Cosicché, in considerazione dei tempi di emanazione della riforma organica della normativa regionale ed al fine di mettere in condizione le imprese del comparto all'avvio della stagione turistica, sarebbe di estrema urgenza una immediata integrazione dell'attuale legge nel settore dell'ospitalità all'aria aperta.

Con la presente proposta di legge, infatti, si intende modificare l'art. 1 della Legge n. 28 del 11 luglio 1986, al fine colmare questo vuoto normativo in attesa di una più ampia ed organica riforma.

**L'art. 1** della presente proposta di legge intende sostituire la formulazione dell'art. 1 della citata legge Regionale n. 28/1986, riformandone complessivamente il contenuto che viene adeguato alla normativa nazionale di settore.

La nuova formulazione dell'art. 1 introduce il concetto di "strutture turistiche all'aria aperta" quale categoria più ampia dei campeggi e i villaggi turistici, che ne rappresentano una specificazione.

Viene integrata la definizione di "campeggi" intesi come complessi "turistico ricettivi" e non solo "ricettivi" aperti non solo ai turisti provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto, ma anche di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, sebbene in minor misura non eccedente il 50 per cento della superficie complessiva della struttura,

Viene integrata la definizione di "villaggi turistici" intesi come gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento-, ed in minor misura, purché non eccedente il 50 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.

Viene modificata la definizione di "villaggio-campeggio" o "villaggio-camping" stabilendo che sono tali le strutture che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.

Vengono specificate quali siano le unità abitative (tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili e simili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo) e le installazioni (pertinenze e accessori quali preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative) di cui i campeggi ed i villaggi turistici possono disporre ai fini dell'offerta di ricettività. Si prevede, inoltre, che le predette unità abitative e le installazioni, in quanto strutture mobili, con determinate caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive, rientrino nell'ambito dell'edilizia libera e non costituiscano attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi.

Anche per la trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta ad un'altra (campeggio, villaggio turistico) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura ad un'altra (stelle), si prevede che non assuma rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest'ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio.

E' stato previsto, inoltre l'affitto delle piazzole o delle unità abitative mobili per periodi pluriennali determinati da parte dei clienti stagionali che ne sono provvisti oppure sprovvisti.

Viene altresì previsto che i servizi (ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari; attrezzature sportive e ricreative ecc.), ma anche attività di centro benessere dei complessi turistici, in proporzione alla loro capacità ricettiva, possano essere fruibili non solo dalle persone alloggiate ma anche dal pubblico.

Si conferma il contenuto del *comma 10 bis* - per come inserito dall'art. 1, comma 1, l.r. 26 maggio 2023, n. 24 e successivamente modificato dalla legge regionale n.14 del 2024 - che diventa il comma 8, nonché il contenuto dei commi da 9 a 13, che prendono la numerazione da 13 a 17.

L'art. 2 della proposta di legge reca la norma di invarianza finanziaria.

L'art.3 stabilisce l'entrata in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

## **RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA**

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge.

# Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto indica l'oggetto delle disposizioni normative	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto disciplina l'entrata in vigore	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Programma/Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
//	//	//	//
Totale	//	//	//

# (modifiche all'art. 1 della L.R. n. 28/1986)

L'art. 1 della Legge Regionale n. 28 del 11 luglio 1986, viene sostituito dal seguente:

## "ARTICOLO 1

- 1. La presente legge disciplina le strutture turistiche all'aria aperta quali i campeggi e i villaggi turistici.
- 2. Sono campeggi i complessi turistico ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, su aree recintate attrezzate per la sosta ed il soggiorno di turisti prevalentemente provvisti di tende o altri mezzi autonomi di pernottamento, e dei relativi mezzi di trasporto-, ed in minor misura, purché non eccedente il 50 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
- 3. Sono villaggi turistici gli esercizi ricettivi aperti al pubblico, a gestione unitaria, attrezzati su aree recintate per la sosta ed il soggiorno, di turisti prevalentemente sprovvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ed in minor misura, purché non eccedente il 50 per cento della superficie complessiva della struttura, di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento.
- 4. Assumono la denominazione di "villaggio-campeggio" o "villaggio-camping" le strutture che possiedono congiuntamente, senza alcun limite di prevalenza, le caratteristiche proprie del campeggio e del villaggio turistico.
- 5. I campeggi ed i villaggi turistici possono disporre ai fini dell'offerta di ricettività:
- a) delle seguenti unità abitative:
- tende, roulotte, caravan, maxicaravan, case mobili e simili in qualità di strutture non permanentemente infisse al suolo. Tali strutture, anche se autorizzate alla collocazione continuativa, devono mantenere in funzione i sistemi di rotazione ed avere tutti gli allacciamenti alle reti tecnologiche, effettuati nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, nonché gli accessori e le pertinenze rimovibili in ogni momento.
- b) delle seguenti installazioni:
- pertinenze e accessori quali preingressi e cucinotti complementari alle unità abitative di cui alla lettera a), non permanentemente infissi al suolo e costituiti anche da verande o coperture con mera funzione di protezione e soggiorno diurno per le persone, dette installazioni devono essere realizzate con materiali leggeri e smontabili. I cucinotti possono essere installati all'interno del preingresso o in posizione limitrofa all'unità abitativa o in altro spazio della piazzola, purché costituiti da materiale leggero e removibile. In assenza di preingresso o di cucinotto è consentita, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza, l'installazione di punti cottura nelle piazzole. È facoltà del titolare o gestore della struttura consentire o meno l'installazione di preingressi, cucinotti e punti cottura, da parte degli ospiti e garantire il decoro e le omogeneità degli stessi.
- 6. Nelle strutture turistiche ricettive all'aria aperta, le tende, ancorché attrezzate, e le unità abitative mobili con meccanismi di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori, installati dal gestore o da terzi, che siano collocate, anche in via continuativa, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, e che non posseggano alcun collegamento di natura permanente al terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di settore ove esistenti, rientrano nell'ambito dell'edilizia libera e non costituiscono attività rilevanti ai fini urbanistici ed edilizi, in quanto strutture mobili e caratterizzate:
- a) dal loro posizionamento, da parte dell'ospite che ne è provvisto, nelle aree autorizzate;
- b) dal loro posizionamento, da parte del titolare o gestore per gli ospiti che ne sono sprovvisti, nelle aree autorizzate per l'intero periodo di permanenza del complesso ricettivo sul territorio.
- Tali mezzi mobili di pernottamento possono comunque essere liberamente installati, dislocati e variati di posizione anche all'interno delle medesime piazzole e destinati ad essere rimosse alla cessazione definitiva dell'azienda turistico ricettiva.

- 7. L'installazione delle reti tecnologiche e di manufatti interni alle strutture ricettive a servizio delle piazzole non sono soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, purché connessi alle reti comunali o a un depuratore della struttura stessa e realizzati nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza.
- 8. Nelle strutture ricettive stagionali all'aria aperta, durante il periodo di chiusura delle medesime, è consentita la custodia di mezzi mobili di pernottamento e di strutture destinate all'accoglienza dei turisti nonché di loro pertinenze ed accessori, installate a cura della gestione o proprie dei residenti stagionali, purché siano mantenute nelle medesime piazzole o collocate in apposite piazzole che non possono occupare più del 30 per cento della superficie complessiva autorizzata
- 9. La trasformazione da una tipologia di struttura ricettiva all'aria aperta ad un'altra (campeggio, villaggio turistico) ovvero il passaggio da una determinata classificazione della struttura ad un'altra (stelle), non assume rilevanza urbanistica ed edilizia purché, sotto quest'ultimo aspetto, non si tratti di interventi soggetti a titolo abilitativo edilizio.
- 10. È consentita nei campeggi, villaggi turistici e nei villaggi camping, l'affitto delle piazzole o delle unità abitative mobili che insistono sulle medesime come: case mobili, roulotte, maxi caravan, tende o carrelli tenda, per periodi pluriennali determinati da parte dei clienti stagionali che ne sono provvisti oppure sprovvisti.
- 11. I complessi turistici di cui al presente articolo possono o devono, a seconda della categoria, disporre di servizio di ristoro, bar, spaccio di generi alimentari e generi vari, giornali, tabacchi, bazar, attrezzature sportive e ricreative ed altri servizi accessori in seguito elencati, in proporzione alla loro capacità ricettiva, sia per le persone alloggiate che al pubblico.
- 12. È altresì consentita l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.
- 13. Il titolare o il gestore del complesso non può tuttavia imporre agli ospiti l'uso dei servizi e degli impianti di cui sopra.
- 14. Non è consentita la promiscuità degli esercizi di cui alla presente legge con strutture ricettive e stabilimenti balneari, disciplinati da altra normativa.
- 15. È vietato campeggiare o soggiornare a scopo turistico in tende o altri mezzi di soggiorno mobili o in allestimenti immobili fuori dai complessi ricettivi turistici all'uopo autorizzati ai sensi della presente legge, ad eccezione dei seguenti casi:
- soste di installazioni singole occasionali, che non eccedano comunque un pernottamento, purché la sosta avvenga in zone per le quali non esistono espliciti divieti da parte delle autorità competenti; soste, non eccedenti un pernottamento in aree debitamente segnalate, sufficienti a contenere un massimo di dieci installazioni mobili di transito, da realizzare ad opera di Comuni non rivieraschi e privi di complessi ricettivi, a supporto del turismo itinerante ed escursionista. Tali aree devono disporre di una presa d'acqua, di un vuotatoio per wc chimici dotato di getto di lancia, di tre contenitori per rifiuti della portata di litri cento ciascuno. Tali aree sono prive di categoria di classifica.
- 16. È altresì vietato campeggiare e/o soggiornare, nonché consentire di campeggiare e/o soggiornare in aree di pertinenza o in immobili di esercizi pubblici, comunque autorizzati ad altra destinazione, nonché sugli arenili.
- 17. I complessi di cui al presente articolo devono possedere i requisiti indicati negli allegati A, B, C, D, che fanno parte integrante della presente legge.

## Art. 2

# (Clausola di invarianza finanziaria)

Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

## Art. 3

# (Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

# **Consiglieri Regionali**

F.to Antonello Talerico
F.to Giuseppe Neri
F.to Ferdinando Laghi
F.to Luciana De francesco,
F.to Antonio Lo Schiavo
F.to Katya Gentile